



COMUNE DI MONTEU ROERO

C. A. P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. 0173.90.131

Fax 0173.96.09.14

Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 113 e s.m.i.)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del Regolamento - Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Attività del R.U.P.
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Trasparenza
7	Rinvio
8	Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i. RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del "Fondo risorse finanziarie" previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. In tale contesto il Comune di Monteu Roero:
 - valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti delle fasi di procedimento in materia di opere/lavori, di servizi e di forniture;
 - dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione del fondo destinato al Responsabile Unico del Procedimento, ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche ed ai Collaboratori qualificati;
 - assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma non superiore al 2% (due per cento) complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna "opera o lavoro", nonché di ciascun "servizio e fornitura".
3. In relazione all'importo di ciascuna "opera o lavoro", nonché di ciascun "servizio e fornitura", posti a base di gara, la percentuale di cui al comma precedente viene determinata come segue:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
Fino a 1.000.000,00 euro	2,00%
oltre 1.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a)	1,90%
oltre la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a)	1,80%

Per opera o lavoro si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive.

Sono compresi dal presente regolamento gli appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento ed un capitolato speciale di appalto.

Restano sempre esclusi i lavori, servizi e forniture manutentivi ordinari.

4. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce il fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
5. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **allo 0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.

6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate, nell'ambito delle somme a disposizione, all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

L'ammontare del fondo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale, è calcolato sull'importo posto a base di gara, più eventuali lavori in economia, al netto dell'Iva.

Detto importo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

7. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 3, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti sulla base delle seguenti percentuali:

Per lavori ed opere:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Fase di pianificazione Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice degli Appalti): <ul style="list-style-type: none"> • attività di analisi, studio e valutazioni tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione • redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale 	5 %
Fase di verifica Verifica preventiva e/o validazione dei progetti (art. 26 Codice degli Appalti)	10 %
Fase di affidamento Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara/Consip/Mepa (bandi, capitolati, disciplinari, lettere d'invito, contratti ecc...)	25 %
Fase di esecuzione Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione	20 %
Fase di esecuzione Collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico ove necessario	5 %
Responsabile Unico del Procedimento	35 %
Totale	100 %

Qualora in Responsabile Unico del Procedimento coincida con una o più delle altre attività specifiche, le singole quote di competenza sono cumulate.

La composizione dell'Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici è costituita da un solo dipendente, Responsabile del Servizio e non vi sono collaboratori, per cui non è prevista alcuna quota per questi ultimi.

Per servizi e forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Fase di pianificazione Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice degli Appalti): <ul style="list-style-type: none">• analisi dei fabbisogni con relativi atti• redazione ed aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti e dei Servizi	5 %
Fase di affidamento Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento per svolgimento della gara/Consip/Mepa (bandi, capitolati, disciplinari, lettere d'invito, contratti ecc...)	25 %
Fase di esecuzione Direzione Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e verifica di conformità	30 %
Responsabile Unico del Procedimento	40 %
Totale	100 %

Qualora in Responsabile Unico del Procedimento coincida con una o più delle altre attività specifiche, le singole quote di competenza sono cumulate.

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
9. Nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale gli incentivi non spettano ai dirigenti (in tal senso intendendo i soggetti aventi tale qualifica).
10. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 2.
12. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2.

13. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 3 e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.
14. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.
3. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene calcolato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo/i di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA' DEL RUP

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.

2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà riservata al regolamento interno della centrale di committenza.
3. I Responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione del fondo incentivante tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti del Comune, derivante dall'attribuzione degli incarichi e delle attività di cui all'articolo 1).
Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
2. Le attività suddette non costituiscono attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricomprese nel complesso delle attività richieste al dipendente e svolte all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.
3. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati dalla Giunta Comunale. Detti atti devono riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. La sussistenza e l'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivazione è sempre antecedente all'adozione dell'atto di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento.

5. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
6. Il complessivo fondo incentivante è ripartito nelle percentuali indicate all'articolo 1).
7. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
8. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio Personale che vi provvede sulla scorta delle indicazioni e note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del Procedimento.
9. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti stessi previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
10. L'erogazione degli incentivi è disposta, di norma, in concomitanza dell'approvazione della contabilità finale dell'opera o avvio fase esecutiva del servizio.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6

TRASPARENZA

1. In analogia alle altre voci di retribuzione accessoria, anche i compensi incentivanti derivanti dalla gestione del "Fondo risorse finanziarie" previsto dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., sono pubblicati annualmente sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Articolo 7

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 8

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.